



**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 62 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 23 MAGGIO 2005.**

**OGGETTO: GIUDICE DI PACE DI MOLFETTA – CLAUDIO NICOLO' C/ COMUNE DI
MOLFETTA - RICORSO IN OPPOSIZIONE EX ART. 204 BIS CODICE
DELLA STRADA, AVVERSO VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 5670
(VIOLAZIONE ART. 145, COMMI 2 E 10 C.D.S.).**

Ex D.L.vo 18.08.2000, n.267

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **26 maggio 2005** al **10 giugno 2005**.

L RESPONSABILE

PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
 - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- e)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

PREMESSA NARRATIVA

Il Giudice di Pace di Molfetta, con ordinanza notificata in data 10.03.2005, Ns. prot. n.11648, ha fissato per l'udienza del **25.05.2005** la comparizione delle parti per la discussione del ricorso R.G.A.C.O. n.62/C/2005 proposto, ex art. 204 bis Codice della Strada, avverso verbale di contestazione n. 5670 – elevato dalla Polizia Municipale in data 04.02.2005 - con istanza di sospensione, dal Sig. Claudio Nicolò c/ Comune di Molfetta e P.M.;

Con il detto verbale è stata contestata la violazione di cui all'art. 145, comma 2 e 10 C.d.S. con conseguente decurtazione dei punti dalla patente, poiché il ricorrente, alla guida della propria autovettura, non dava la precedenza al veicolo proveniente da destra;

Vista la nota in data 15 maggio 2005, con la quale il Responsabile del Corpo di P.M. Ten. Vincenzo Zaza, unitamente al Maresciallo Pasquale Mezzina del medesimo Corpo, in riferimento al verbale impugnato, hanno espresso parere favorevole alla costituzione in giudizio del Comune, consegnando quanto segue:

"... In data 04.2.2005 alle ore 09,45, i verbalizzanti AA.P.M. De Bari Domenico e Annese Sabino, in servizio di pattuglia motociclistica, per controllo viabilità traffico e

altro, su segnalazione della centrale operativa, intervenivano in Viale Gramsci ang. Via G. Eugenio Poli, dove da poco **si era verificato** un incidente stradale tra il veicolo tipo NISSAN Micra tg. CH/394702 condotto e di proprietà della Sig.ra Capurso Francesca e altro veicolo tipo Autobianchi Y/10 tg. SO/231913 condotto e di proprietà dell'odierno ricorrente;

Esperiti gli accertamenti di rito, a carico del Sig. Claudio Nicolò veniva elevato il verbale di contestazione oggetto del contenzioso, redatto per la violazione di cui all'Art. 145/2-10 comma c.d.s. (per omessa precedenza a veicolo proveniente dalla propria destra);

Gli accertamenti de quo hanno riguardato la possibilità di effettuare delle misurazioni planimetriche sui mezzi coinvolti nel sinistro, per avere poi una rappresentazione in scala della situazione oggettiva dello stato dei luoghi e la posizione di quiete assunta dagli stessi mezzi dopo l'avvenuto impatto;

La legittimità degli addebiti contestati, **atteso che raramente (quasi mai) degli appartenenti ad organi di Polizia di cui all'Art. 12 del Codice della Strada assistono personalmente ad un incidente stradale**, è fondata su ponderati dati di fatto che tengono conto in modo particolare, non tanto come nel caso in questione, dalle dichiarazioni verbali rese dai due conducenti dei veicoli nella immediatezza del sinistro, perché tra l'altro contrastanti tra loro, ma in modo particolare dei danni riportati dai mezzi coinvolti, che possono chiaramente evincersi dalla copia del rapporto di incidente stradale redatto, che si allega in copia, riguardanti le parti anteriori destre di entrambi i veicoli, che evidenziano una palese omessa precedenza a destra da parte del ricorrente;

Si coglie l'occasione per ribadire per l'ennesima volta, e per portare all'attenzione del Giudice di Pace adito, atteso che ormai non è più un caso isolato o sporadico, che se dovesse prevalere la tesi che in mancanza di un accertamento "de visu" quanto accertato da organi che espletano attività di Polizia Stradale possa non aver alcuna validità giuridica, verrebbe meno uno dei principali compiti istituzionali previsto dall'Art. 11 del vigente Codice della Strada, che appunto al comma 1 lett. A) e b) prevede l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la rilevazione degli incidenti stradali con relativi provvedimenti conseguenziali.

Per tutto quanto summenzionato si conferma la validità del verbale in oggetto segnato.”;

Visto, altresì, l'atto di indirizzo di G.C. n.304 del 06.12.2001;

Ritenuto di costituirsi senza assistenza di difensore nel giudizio instaurato dal Sig. Ragno Nicola dinanzi al Giudice di Pace di Molfetta, con intervento diretto di un rappresentante del Corpo di Polizia Municipale;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) per le motivazioni indicate in narrativa, di costituirsi senza assistenza legale nel giudizio promosso dinanzi al Giudice di Pace di Molfetta dal Sig. Claudio Nicolò, meglio specificato in premessa, con intervento diretto di un rappresentante del Corpo di Polizia Municipale.
- 2) di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio e per ogni questione in ordine al procedimento di cui trattasi.
- 3) Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

VISTO: SI AUTORIZZA
IL SINDACO
